



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 2933

Seduta del 25/01/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
STEFANO MAULLU
MARCELLO RAIMONDI
MONICA RIZZI
GIOVANNI ROSSONI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Gianni Rossoni

Oggetto

APPROVAZIONE STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI NEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE

Il Dirigente

Francesco Foti

Il Direttore Generale Maria Pia Redaelli

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 *“Testo unico dell'apprendistato”* ed in particolare:

- l'art. 4 *“Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”* che nel confermare che la formazione è svolta sotto la responsabilità delle aziende, stabilisce che essa è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dall'offerta formativa pubblica;
- l'art. 7, comma 6, che dispone l'abrogazione degli articoli da 47 a 53 del DLgs 10 settembre 2003 n. 276/2003 che regolamentano le tre tipologie di apprendistato ed, in particolare, l'art. 49 *“Apprendistato professionalizzante”*;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale del 28 settembre 2006, n. 22 *“Il mercato del lavoro in Lombardia”*, ed in particolare, l'art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo I, del DLgs 276/03 e prevede che la Giunta regionale definisca i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21 che valorizza la qualità della formazione in apprendistato quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità;

RICHIAMATO il D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n. 8486 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo n. 167/2011 all'art. 4 *“Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”*, comma 3, prevede che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

centoventi ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista;

VISTO l'art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 167/2011 che dispone un periodo transitorio di non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, durante il quale trovano applicazione le regolazioni vigenti, nello specifico fino al 25 aprile 2012, come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro 11 novembre 2011 n. 29 avente ad oggetto "*D.lgs. n. 167/2011 – Testo Unico apprendistato- Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio*";

PRESO ATTO che la richiamata circolare ministeriale auspica che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza avendo cura di stabilirne l'efficacia alla scadenza del regime transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico;

RITENUTO opportuno regolamentare l'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mediante l'adozione di standard formativi minimi di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione (CRPLF) e dal Comitato istituzionale di Coordinamento (CIC), nelle sedute del 6 dicembre 2011;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) - Standard formativi minimi relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i suddetti standard formativi di cui all'allegato A) avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4 d.lgs. 167/2011 stipulati a far data dal 25 aprile 2012. A partire dal primo gennaio 2013, gli standard formativi di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante, stipulati anche prima del 25 aprile 2012 e ancora attivi;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

**STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI
NEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE**

AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 3 DEL DLGS 167/2011

1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Regione Lombardia definisce, sentite le Parti Sociali, gli standard minimi per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Decreto legislativo 167/2011 "Testo Unico dell'Apprendistato".

Regione Lombardia programma e finanzia per un massimo di 120 ore nel triennio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, l'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.

L'erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione, che possono attuarla internamente o esternamente all'azienda anche tramite gli Enti Bilaterali.

Laddove non intendano avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata, le imprese possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa.

**2. LA FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E
TRASVERSALI**

Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati.

La formazione può essere svolta:

- presso un organismo accreditato per la formazione;
- presso il luogo di lavoro.

In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata:

- 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio;
- 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d'istruzione;
- 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario.

Resta ferma la facoltà per l'impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sarà riparametrata in funzione dell'eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato.

I contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali sono declinati sulla base delle sezioni "Competenze di base" e "Competenze trasversali" del Quadro Regionale degli Standard Formativi (QRSP), e delle eventuali ulteriori competenze (di base e trasversali) del profilo di riferimento individuato a seguito dell'allineamento dei profili formativi contrattuali con il QRSP, afferenti alla sicurezza nell'ambiente di lavoro, all'organizzazione ed alla qualità aziendale, alla relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, ai diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.

In sede di progettazione del piano formativo individuale, eventualmente validato dagli Enti Bilaterali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell'apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale.

3. DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso di successivi contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere, stipulati dallo stesso lavoratore con diversi datori di lavoro, i periodi di formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali svolti, sono riconosciuti e si sommano al fine del raggiungimento delle 120 ore massime, nel rispetto dell'articolazione sopraindicata.

Le competenze di base e trasversali, nonché quelle tecnico professionali, acquisite dagli apprendisti in esito ai moduli di formazione sono certificate, e trascritte sul libretto formativo secondo le disposizioni regionali in materia:

- dagli operatori accreditati per la formazione, nel caso in cui questi siano anche erogatori della formazione di base e trasversale;
- da operatori per i servizi al lavoro, ovvero da enti bilaterali, accreditati per i servizi al lavoro, nel caso in cui la formazione sia stata svolta dall'impresa.

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL SISTEMA UNIVERSITARIO LOMBARDO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. 276/2003

tra

Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano (MI), cod. fisc. 80050050154, nelle persone del Presidente Roberto Formigoni e dell'Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Gianni Rossoni

e

Università degli Studi di Milano, con sede in via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano (MI), cod. fisc. 80012650158, rappresentata dal Magnifico Rettore Enrico Decleva;

Politecnico di Milano, con sede in piazza Leonardo Da Vinci, 32 – 20133 Milano (MI), cod. fisc. 80057930150, rappresentato dal Magnifico Rettore Giovanni Azzone;

Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano (MI), cod. fisc. 12621570154, rappresentata dal Magnifico Rettore Marcello Fontanesi;

Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in largo Agostino Gemelli, 1 – 20123 Milano (MI), cod. fisc. 02133120150, rappresentata dal Magnifico Rettore Lorenzo Ornaghi;

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con sede in via Carlo Bo, 1 – 20143 Milano (MI), cod. fisc. 80071270153, rappresentata dal Magnifico Rettore Giovanni Puglisi;

Università degli Studi di Bergamo, con sede in via Salvecchio, 19 – 24129 Bergamo (BG), cod. fisc. 80004350163, rappresentata dal Magnifico Rettore Stefano Paleari;

Università degli Studi di Brescia, con sede in piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (BS), cod. fisc. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore Sergio Pecorelli;

Università Carlo Cattaneo LIUC, con sede in corso Matteotti, 22 – 21053 Castellanza (VA), cod. fisc. 02015300128, rappresentata dal Magnifico Rettore Andrea Taroni;

Università degli Studi di Pavia, con sede in strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (PV), cod. fisc. 80007270186, rappresentata dal Magnifico Rettore Angiolino Stella;

e, con adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano

Italia Lavoro SpA, con sede in Via G. Del Monte, 60 – 00197 Roma, cod. fisc. 01530510542, rappresentata dal Presidente Paolo Emilio Reboani

PREMESSO CHE

- il disallineamento fra domanda e offerta nel mercato del lavoro è uno tra i più evidenti fattori che ostacolano l'occupazione giovanile, rallentando i tempi di ingresso nel lavoro, depauperando competenze e svalutando il capitale intellettuale in ingresso nelle imprese;
- dispositivi quali il tirocinio ed il contratto di apprendistato strumenti che dovrebbero supportare la transizione fra studio e lavoro sono utilizzati in modo distorto e poco efficace, come ribadito nei documenti di indirizzo del governo a partire da "Italia 2020";
- Regione Lombardia intende sperimentare una strategia a sostegno di un maggior allineamento tra le scelte universitarie dei giovani ed il fabbisogno delle imprese e di una transizione al lavoro attraverso forme contrattuali più "forti e stabili", promuovendo e diffondendo sul territorio regionale il contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 276/2003;
- le Università hanno fra i fini primari la promozione della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione e curano la preparazione professionale dei propri studenti.

VISTI

- l'art. 50 del DLgs 276/2003 e s.m.i., ai sensi del quale "possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni";
- l'articolo 5 del Testo Unico dell'Apprendistato concordato in conferenza Stato-Regioni del 7/7/2011, nelle more della sua approvazione ai sensi della legge 183/2010;
- l'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- l'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19 "Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia";
- Il programma FlxO - Formazione & Innovazione per l'Occupazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Italia Lavoro S.p.A., finalizzato alla riduzione dei tempi di ingresso dei giovani laureati nel mondo del lavoro, a favorire il dialogo tra i fabbisogni delle imprese, l'offerta formativa delle università e le politiche del lavoro regionali;

VALUTATO CHE

La diffusione del contratto di apprendistato per l'alta formazione ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 276/2003 rappresenta una priorità a livello nazionale e regionale in quanto strumento primario per:

consentire ai giovani laureati di accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro;

- promuovere il riconoscimento del valore educativo e formativo del lavoro, ai fini della formazione di livello terziario dei giovani e del conseguimento di titoli di studio e attestazioni di competenza spendibili sul mercato del lavoro e riconosciuti dai sistemi formativi universitari

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. 276/2003:

Art. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo è finalizzato alla promozione di un programma sperimentale per il conseguimento del titolo di laurea o di laurea magistrale nell'ambito di un contratto di lavoro di apprendistato, ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 276/2003 e delle leggi regionali n. 22 del 28 settembre 2006 *"Il mercato del lavoro in Lombardia"* e n. 19 del 6 agosto 2007 *"Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia"*.

Obiettivi specifici di tale programma sperimentale sono:

- incrementare il numero di giovani assunti con contratto di apprendistato ex art. 50 DLgs 276/2003, in considerazione delle caratteristiche di maggior stabilità che esso assicura rispetto ad altre forme contrattuali "deboli" (collaborazioni e contratti a tempo determinato, ...);
- qualificare la collaborazione fra università e sistema delle imprese attraverso l'adeguamento dell'offerta formativa rispetto alle competenze richieste dal mercato del lavoro;
 - sostenere le imprese nei programmi di innovazione con capitale umano qualificato, facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con i servizi di placement di ateneo.

Art. 3

PRINCIPI COMUNI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI LAUREA E DI PERCORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN APPRENDISTATO EX ART. 50, D.LGS. 276/2003

1. Gli studenti iscritti alle università aderenti al presente accordo potranno conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale in apprendistato, purché:
 - di età compresa fra i 18 e i 29 anni;

- iscritti al secondo o al terzo anno di un percorso di laurea ed in possesso di un numero di CFU compreso tra un valore minimo e massimo previsto nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale;
 - iscritti al secondo anno di un percorso di laurea magistrale ed in possesso di un numero di CFU compreso tra un valore minimo e massimo previsto nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale;
 - assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art 50 ex D.Lgs 276/03.
2. La durata prevista per il contratto di apprendistato in alta formazione non potrà essere, di norma, superiore a 36 mesi per il conseguimento del titolo di laurea e a 24 mesi per il conseguimento del titolo di laurea magistrale.
 3. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 276/2003 termina in ogni caso a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.
 4. La formazione dell'apprendista è legata al titolo di studio da conseguire attraverso il percorso di apprendistato. Il percorso formativo viene individuato dal piano formativo individuale, che contiene:
 - suddivisione della formazione formale in: formazione aziendale, formazione curriculare (docenze frontali, momenti in fad, project work) e studio individuale
 - competenze che l'apprendista deve acquisire attraverso il percorso
 - indicazione del tutor formativo e del tutor aziendale, che devono possedere le adeguate competenze ed esperienze professionali per poter essere protagonisti della progettazione del piano formativo e affiancare nel modo corretto l'apprendista nel suo percorso formativo in azienda.

Art. 4

IMPEGNI DELLE PARTI

1. Al fine di sostenere la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato in alta formazione ex art. 50 D.Lgs. 276/2003 per il conseguimento dei titoli di laurea e di laurea magistrale, Regione Lombardia si impegna a finanziare le seguenti attività (addizionali a quelle ordinarie, già coperte dal Fondo di Finanziamento Ordinario):

Servizi di progettazione formativa/didattica;

Formazione specialistica aggiuntiva rispetto a quella curriculare, per rispondere ad esigenze specifiche dell'impresa presso cui è assunto l'apprendista;

Tutoraggio formativo e aziendale individualizzato, finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività di apprendimento e al raccordo tra competenze acquisite in ambito universitario e attività di formazione on the job;

2. Nella realizzazione dell'accordo, le Università aderenti si impegnano:

- a garantire le azioni di informazione, promozione e orientamento al contratto di apprendistato in alta formazione presso studenti e imprese,
 - a progettare ed attivare percorsi formativi e di tutoraggio rispondenti alle esigenze delle imprese e co-attuati con le stesse,
 - a riconoscere in termini di crediti formativi universitari il valore formativo del lavoro
 - a valutare ed attestare i crediti formativi universitari e le competenze acquisiti in ambito lavorativo, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il titolo finale;
3. Italia Lavoro S.p.A. si impegna a fornire il supporto tecnico a Regione Lombardia e alle Università aderenti nella realizzazione del programma sperimentale previsto dal presente accordo. In particolare, nell'ambito del progetto FIXO Scuola & Università, interverrà a sostegno economico dei servizi di placement degli Ateneo firmatari del presente accordo in ragione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti (numero di laureandi/laureati in alto apprendistato nel periodo 2011-2013)

Art. 5

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

1. Le Università aderenti al presente Accordo potranno presentare a Regione Lombardia la propria offerta formativa per i percorsi di apprendistato in alta formazione per il conseguimento della laurea e/o della laurea magistrale, nei tempi e secondo le modalità che verranno stabilite nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale.
2. Il finanziamento dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente Accordo sarà riconosciuto per ciascuno studente a fronte dell'effettiva assunzione con contratto di apprendistato ex art. 50 D.Lgs 276/2003 e s.m.i. e previa approvazione da parte della competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della proposta di offerta formativa presentata dall'Università.

Art. 6

GOVERNANCE DELL'ACCORDO

1. Regione Lombardia intende perseguire gli obiettivi del presente Accordo attraverso un'azione concertata con le Università lombarde. A tal fine verrà costituita una Cabina di Regia composta da:
 - un rappresentante per ciascuna Università aderente all'Accordo,
 - un rappresentante per Italia Lavoro S.p.A., quale ente strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
 - e, per Regione Lombardia, un rappresentante della Struttura Centrale Università e Ricerca, un rappresentante della D.G. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione e un rappresentante della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro, quest'ultimo con funzioni di Presidenza e di coordinamento.
2. Alla Cabina di Regia saranno affidati compiti di:

indirizzo delle attività di promozione del contratto di apprendistato in l'alta formazione presso le imprese e i sistemi di imprese,
raccordo fra i fabbisogni delle imprese, l'offerta formativa delle università e le i servizi specifici a sostegno dei percorsi in apprendistato
monitoraggio e verifica dei percorsi di laurea triennale e magistrale attivati in apprendistato ex art. 50 DLgs 276/2003.

Art. 7

VALIDITÀ DELL'ACCORDO

Il presente Accordo è valido dalla data di sottoscrizione e per i percorsi attivati per il triennio 2011-2014. Il rinnovo dell'Accordo potrà avvenire solo in forma espressa.

Art. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo si impegnano al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali di cui verranno a conoscenza in conformità col perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al DLgs del 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

L'adesione al presente Accordo da parte delle Università lombarde può avvenire entro il periodo di vigenza dell'accordo medesimo. La sottoscrizione dell'accordo è, in ogni caso, vincolante ai fini dell'attivazione e della realizzazione dei contratti di apprendistato in alta formazione ex art. 50 DLgs 276/2003 per il conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale.

Il presente accordo è sottoscritto oggi in Milano.

Per Regione Lombardia

Il Presidente

Roberto Formigoni

L'Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro

Gianni Rossoni

Per le Università

Università degli Studi di Milano

Il Rettore Enrico Decleva

Politecnico di Milano

Il Rettore Giovanni Azzone

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Il Rettore Marcello Fontanesi

Università Cattolica del Sacro Cuore

Il Rettore Lorenzo Ornaghi

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

Il Rettore Giovanni Puglisi

Università degli Studi di Bergamo

Il Rettore Stefano Paleari

Università degli Studi di Brescia

Il Rettore Sergio Pecorelli

Università Carlo Cattaneo LIUC

Il Rettore Andrea Taroni

Università degli Studi di Pavia

Il Rettore Angiolino Stella

Per Italia Lavoro SpA

Il Presidente

Paolo Emilio Reboani
